



## Comune di Copparo

---

Via Roma 28, 44034 Copparo (Ferrara) • tel. 0532 864511 • [comune.copparo@cert.comune.copparo.fe.it](mailto:comune.copparo@cert.comune.copparo.fe.it) • [www.comune.copparo.fe.it](http://www.comune.copparo.fe.it)

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATTURA H 24 SU 24, TRASPORTO, RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI O VAGANTI E/O INCIDENTATI, INCUSTODITI E/O RINUNCIATI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI COPPARO, MEDIANTE MESSA A DISPOSIZIONE DEL CANILE . CIG. 7267824E15

### **CONVENZIONE/CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

## Indice generale

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO.....	3
Art. 2 NATURA GIURIDICA DEL SERVIZIO.....	3
Art. 3 DURATA DELL'APPALTO, PROROGA ED ESECUZIONE ANTICIPATA.....	4
Art. 4 VALORE DELL'APPALTO.....	4
Art. 5 GESTIONE DEL SERVIZIO.....	4
Art. 5.1 MODALITA' DI CATTURA E TRASPORTO.....	5
Art. 5.2 MODALITA' DI RICOVERO.....	5
Art. 5.3 ACCOGLIENZA DEI CANI SOTTO SEQUESTRO E RINUNCIATI.....	7
Art. 5.4 ULTERIORI OBBLIGHI GESTIONALI.....	8
Art. 5.5 APERTURA AL PUBBLICO.....	9
Art. 5.6 MODALITA' DI AFFIDO DEI CANI.....	9
Art. 6 RESPONSABILE SANITARIO.....	9
Art. 7 CONTRATTO.....	10
Art. 8 CAUZIONE DEFINITIVA.....	11
Art. 9 OBBLIGHI ASSICURATIVI.....	11
Art. 10 RESPONSABILI DEL SERVIZIO.....	12
Art. 11 CONTROLLI DEL SERVIZIO VETERINARIO.....	12
Art. 12 CONTROLLO DELLA REGOLARE ESECUZIONE.....	12
Art. 13 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO.....	12
Art. 14 CESSIONE DEI CREDITI.....	12
Art. 15 INADEMPIMENTI.....	12
Art. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	13
Art. 17 IMPEGNO CONTRATTUALE.....	13
Art. 18 FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL COMPENSO.....	14
Art. 19 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	14
Art. 20 SPESE.....	14
Art. 21 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GESTIONE.....	14
Art. 22 ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO.....	14
Art. 23 VINCOLO OFFERTA.....	15
Art. 24 CONTROLLO E PENALITA'.....	15
Art. 25 FORO COMPETENTE.....	15
Art. 26 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	15
Art. 27 RINVII.....	15

Il Comune di Copparo deve svolgere sul proprio territorio di competenza gli atti e gli adempimenti ad esso demandati dalle vigenti normative in materia di tutela degli animali, quali prevenzione del randagismo, ricovero e mantenimento a tempo indeterminato dei cani randagi e/o vaganti catturati dopo il periodo di sequestro sanitario, previa costruzione di nuovi canili, risanamento di quelli già esistenti o attraverso affidamento del servizio con gestori di strutture idonee presenti sul territorio.

E' indispensabile garantire il mantenimento e la cura dei cani dopo il sequestro sanitario di competenza Servizio Veterinario dell'Azienda USL, così come stabilito dalle leggi vigenti ed in particolare dal D.P.R. 320/54, dalla Legge 281/91, L.R n. 27 del 07.04.2000, e dalle successive modifiche ed integrazioni in materia.

E' altresì indispensabile garantire il mantenimento e la cura dei cani provenienti da privati per comprovate motivazioni o temporaneamente ospitati su disposizione del Sindaco per assenza forzata del proprietario o del detentore o affidati dall'Autorità Giudiziaria

## **Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO**

Il presente capitolato d'appalto ha per oggetto l'affidamento del Servizio di cattura, ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi, rinvenuti sul territorio comunale di Copparo, mediante l'utilizzo di idonea struttura (canile), messa disposizione dallo stesso appaltatore, per un periodo di 36 mesi.

La prestazione del servizio in parola dovrà essere svolta in apposita struttura, messa a disposizione a qualsiasi titolo dal soggetto affidatario all'atto di aggiudicazione, debitamente autorizzata ed in possesso di autorizzazione sanitaria, ai sensi dell'art. 24 del DPR 320/1954, posta a una distanza non superiore a 40 Km calcolati utilizzando il servizio web disponibile all'indirizzo: <http://www.viamichelin.it/web/Itinerari> secondo il criterio dell'itinerario più corto in auto, partendo dall'indirizzo della sede comunale, Via Roma, 28 – Copparo.

Tale struttura, dovrà essere composta da una sezione da destinare a "canile rifugio" e da una sezione da destinare a "canile sanitario" e dovrà avere una capienza tale da garantire il ricovero di un numero stimato in 20 unità e dovrà essere conforme alle prescrizioni strutturali e funzionali di cui alla Legge Regionale

Il gestore dovrà attivare il servizio accudendo da subito i cani catturati – prelevati nel territorio comunale e già di proprietà del Comune di Copparo, provvedendo al relativo trasferimento presso la struttura indicata in sede di offerta, nel rispetto della normativa vigente in materia di trasporto degli animali.

Nel canile dovranno essere ospitati tutti i cani per cui sussiste l'obbligo giuridico di ricovero e custodia da parte del Comune di Copparo. Alla data del 31/10/2017 il Comune di Copparo detiene n. 18 cani con un trend di presenze in diminuzione negli ultimi anni.

La gestione del servizio consiste nel complesso delle attività, di seguito dettagliatamente specificate, con l'obiettivo di assolvere in maniera efficace ed efficiente alle funzioni ed ai compiti attribuiti al Comune dalla normativa vigente. L'offerta di ulteriori servizi aggiuntivi da parte del concorrente, oggetto dell'offerta tecnica, saranno considerati quali elementi di premialità, valutati mediante specifico punteggio ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto.

## **Art. 2 NATURA GIURIDICA DEL SERVIZIO**

I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi di pubblico interesse e non potranno pertanto essere sospesi o interrotti. Il servizio, come di seguito descritto, dovrà essere prestato in via continuativa comprendendo tutti i giorni feriali e festivi.

In caso di sospensione o interruzione anche parziale dei servizi, eccettuati i casi di forza maggiore, l'Amministrazione comunale potrà sostituirsi all'aggiudicatario per l'esecuzione d'ufficio dei servizi stessi, con rivalsa delle spese a carico della ditta, oltre alle conseguenti sanzioni applicabili ed all'eventuale risarcimento dei danni.

Il servizio è altresì da considerarsi servizio pubblico essenziale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 146/1990 "Norme sull'esercizio del diritto allo sciopero nei servizi pubblici essenziali"; pertanto in caso di sciopero, dovrà essere garantito il rispetto della citata normativa.

### **Art. 3 DURATA DELL'APPALTO, PROROGA ED ESECUZIONE ANTICIPATA**

L'appalto ha la durata di **3 (tre)** anni, a decorrere dall'effettivo inizio del servizio.

Ai sensi di quanto previsto dalla L. 94/2012 l'Amministrazione comunale ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, secondo le modalità previste dalla normativa sopra richiamata, nel caso in cui tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora effettuate, i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP s.p.a., ai sensi dell'articolo 26 comma 1 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una rinegoziazione delle condizioni contrattuali.

Entro due mesi della scadenza del contratto, il Comune accerterà la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per il rinnovo del contratto medesimo per un periodo di anni **1 (uno)** e, ove verificata detta convenienza, comunicherà al contraente la volontà di procedere al rinnovo.

Se allo scadere del termine naturale previsto dal contratto, per ragioni impreviste sopravvenute e comunque non derivanti da inerzia della stazione appaltante, la stessa non avesse ancora aggiudicato il servizio per il periodo successivo, il gestore sarà obbligato a continuarlo per un periodo non superiore a mesi sei, alle stesse condizioni contrattuali e operative vigenti alla data di scadenza.

Il Comune si riserva, in caso di necessità e/o urgenza, la facoltà di chiedere l'avvio delle prestazioni contrattuali anche in pendenza della stipula del contratto, previa acquisizione della documentazione necessaria e con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, previa costituzione della cauzione definitiva di cui all'*art.103 D.Lgs.50/2016*.

### **Art. 4 VALORE DELL'APPALTO**

L'importo presunto per il servizio di recupero, custodia, cura dei cani randagi o vaganti incustoditi e/ o rinuncianti del Comune di Copparo e affidamento del servizio di pronto soccorso, ricovero animali d'affezione feriti e/o affetti da patologie che necessitano di isolamento sanitario, stimato per la durata dell'appalto di tre anni, ammonta ad **€ 102.930,00** (centoduecentotrenta,00) IVA esclusa.

In caso di rinnovo del contratto per ulteriori anni 1, ai sensi dell'art. 35 c.4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'importo complessivo dell'appalto con rinnovo ammonta ad **€ 137.240,00** IVA esclusa.

L'importo è stato calcolato considerato un costo unitario giornaliero per l'intero servizio, di € 4,70 (quattro/70) IVA esclusa per singolo cane, su una previsione di circa 20 cani.

Non sussistono in tale servizio interferenze con altri soggetti e pertanto non vi sono oneri per la sicurezza da incorporare all'interno dell'offerta economica per i quali non debba essere previsto il ribasso.

I dati sopra citati hanno valore puramente indicativo ai soli fini della formulazione dell'offerta. Il contratto di appalto si configura infatti quale contratto in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma determinati secondo le necessità dell'Amministrazione Comunale di Copparo.

Pertanto, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, del D.lgs 50/2016, con riferimento ad un eventuale aumento delle rinunce o abbandoni di cani sul territorio comunale, per il quale si renda necessario procedere ad una variazione delle condizioni stabilite nel capitolato, il contratto potrà essere modificato dalle parti senza esperire una nuova procedura di gara.

In conformità a quanto disposto dall'art. 106, comma 12, del D.lgs 50/2016, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

### **Art. 5 GESTIONE DEL SERVIZIO**

Le attività oggetto del servizio si intendono compensate tutte dalla quota giornaliera che ha consentito l'aggiudicazione dell'appalto.

Nella struttura dovranno essere ricoverati:

- N. 17 cani già di proprietà del Comune di Copparo, per cui dovrà essere eseguito il trasferimento all'avvio del rapporto contrattuale. All'avvio della fornitura del servizio l'appaltatore dovrà trasportare nella propria struttura, a proprie spese e usando idonei mezzi, i 14 cani attualmente ospitati presso il canile di Fiscaglia in via Pasubio 39 e i 3 cani attualmente ospitati presso il canile di Malborghetto di Boara via Conchetta 58/a
- cani randagi o cani rinunciati rinvenuti sul territorio del Comune di Copparo
- cani morsicatori, che saranno accettati su disposizione del Servizio Veterinario dell'Azienda USL; i cani rimarranno in osservazione per il periodo previsto dalle norme vigenti, decorso il quale saranno restituiti ai legittimi proprietari dopo il nulla osta da parte del Servizio Veterinario stesso;
- cani oggetto di sequestri giudiziari, di ordinanza sindacale emessa ai sensi dell'art. 15, c. 3 della LR 27/00 e/o ai sensi del D.Lgs. 267/00, emanate nei casi di cani detenuti o allevati in condizioni tali da compromettere il benessere psico-fisico;
- cani di proprietà di persone ospedalizzate, carcerate, decedute, e comunque abbandonati dai proprietari per gravi cause di forza maggiore;
- nel canile rifugio non possono essere introdotti soggetti catturati che non abbiano subito la prescritta osservazione sanitaria. I cani introdotti, provenienti da cattura o accalappiamento, devono risultare preventivamente identificati e registrati presso il canile sanitario ed essere provvisti della certificazione attestante i trattamenti sanitari effettuati.

#### Art. 5.1 MODALITA' DI CATTURA E TRASPORTO

La cattura dei cani randagi presenti sul territorio comunale che dovrà essere effettuata entro il tempo massimo di un'ora dal ricevimento anche telefonico della segnalazione e/o disposizione ricevuta dagli Organi Competenti ed a tal proposito, il gestore dovrà garantire una specifica reperibilità telefonica per 24 ore al giorno nell'arco di tutti i giorni dell'anno, festivi inclusi.

La cattura ed il trasporto dovrà essere eseguita da parte di un operatore cinofilo professionalmente preparato e con metodi che non procurino danni, traumi o sofferenze all'animale. Il trasporto dei cani catturati dovrà avvenire con l'ausilio di automezzo specificatamente attrezzato ed autorizzato dai Servizi Veterinari territorialmente competenti;

Nei casi in cui, per ragioni di pubblica sicurezza, sia richiesto un intervento di cattura urgente da parte di una qualsiasi forza di polizia ed in particolar modo in giornate festive o in orari di chiusura dei pubblici uffici comunali, il gestore è autorizzato al ricovero dell'animale catturato, con l'impegno di darne poi tempestiva comunicazione all'Ufficio Comunale preposto.

Presentandosi la necessità di provvedere alla cattura di cani particolarmente pericolosi, il gestore dovrà essere in possesso del porto d'armi e di specifica autorizzazione rilasciata dalla Questura affinché, al bisogno e sotto la stretta sorveglianza dei Servizi Veterinari della Azienda USL territorialmente competente, sia in grado di provvedere alla cattura dei cani utilizzando il fucile lancia-siringhe per la somministrazione di anestetico;

L'Amministrazione Comunale, non appena i cani vengono catturati e ricoverati nel canile, è sollevata da ogni onere e responsabilità per eventuali smarrimenti dei cani, per eventuali malattie, siano esse infettive e non.

#### Art. 5.2 MODALITA' DI RICOVERO

La struttura per il ricovero e la custodia dei cani dovrà garantire i requisiti di cui all'Art. 19 della L.R n. 27 del 07.04.2000, in particolare dovrà essere costituita dai seguenti reparti:

- a) un reparto riservato esclusivamente alla custodia dei cani soggetti ad osservazione sanitaria;
- b) un reparto adibito esclusivamente ai cani in custodia temporanea;
- c) un reparto per il ricovero permanente, o comunque oltre i termini previsti per la custodia temporanea.

La struttura dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- a) ubicazione salubre e protetta;
- b) strutture per i servizi di ricezione ed igienici, dispensa e cucina, infermeria e degenza, deposito;

c) recinti sufficientemente spaziosi per un moto fisiologicamente naturale dei cani, provvisti di bocchetta d'acqua all'ingresso, inclinazione di drenaggio, settore notte riparato e settore giorno parzialmente coperto, cucce.

I cani dovranno essere registrati, fotografati e schedati, attivando per ciascuno di essi una scheda clinica completa (o libretto sanitario); se privi del codice di riconoscimento, dovrà essere impiantato il microchip. Tutti i dati dovranno essere registrati cronologicamente nel Registro di carico e scarico, conforme al modello regionale. Sul registro non sono ammesse cancellazioni o abrasioni ed ogni correzione deve essere fatta in modo da consentire la lettura dei dati errati. In caso di cessazione dell'attività o di risoluzione del contratto detto registro deve essere consegnato immediatamente al Comune. Il registro in questione è pubblico; il gestore dovrà pertanto permetterne la consultazione a quanti ne faranno richiesta previo espletamento delle procedure di accesso agli atti presso il Comune di Copparo. Il registro dovrà essere tenuto presso il canile per tre anni dalla data dell'ultima registrazione e sarà a disposizione del Servizio Veterinario dell'Azienda USL e del Comune per ogni controllo e/o verifica. Si dovrà altresì provvedere alla registrazione informatizzata dei dati riportati in formato cartaceo, utilizzando il registro informatizzato dei canili disponibile all'indirizzo <http://appserver.anagrafecanirer.it/ACRERWeb>.

Per i cani di nuova introduzione andrà verificata la presenza del tatuaggio o microchip: se identificati, dovranno essere avvertiti immediatamente i proprietari ed invitati a ritirare l'animale nel più breve tempo possibile.

I cani di nuova introduzione dovranno essere custoditi nei box adibiti a osservazione sanitaria per dieci giorni e sottoposti alla prima visita veterinaria. Decorso tale termine, se non restituiti ai proprietari, e salvo tempi di osservazione diversi stabiliti di volta in volta dal veterinario responsabile della struttura, saranno trasferiti nel Canile Permanente. Prima dell'introduzione di cani nei box multipli sono necessarie prove di compatibilità effettuate da personale adeguatamente formato.

I cani saranno custoditi a tempo indeterminato, e comunque fino ad eventuale cessione in affido definitivo; agli stessi dovranno essere garantiti assistenza e ricovero come sotto precisato:

- tutti i cani in ingresso in canile rifugio, prima di essere inseriti nei box loro assegnati, dovranno essere visitati accuratamente dal Direttore Sanitario e durante la permanenza dovranno essere sotto sorveglianza e assistenza veterinaria. Il Direttore Sanitario dovrà intervenire, sia periodicamente che in emergenza, a tutela dello stato di benessere e dello stato sanitario (profilassi vaccinale, trattamenti contro i parassiti interni ed esterni, interventi terapeutici e chirurgici vari, ecc.). A tale scopo nel canile rifugio dovranno essere presenti anche alcuni box destinati ad uso infermeria/isolamento per ospitare i cani in convalescenza, pre/post-chirurgica e/o tutti i casi che i responsabili riterranno opportuno;
- saranno presenti anche box riservati ai cani con comportamenti aggressivi, altri ai cani affetti da patologie infettive, altri alle madri con cuccioli fino ai 60 giorni di età ed altri ancora ai cuccioli fino a 120 giorni di età;
- devono essere garantite le cure veterinarie, di prevenzione e profilassi, e le cure per tutte le patologie presenti al canile; dovranno essere assicurati la sterilizzazione dei cani femmina, gli interventi chirurgici, le visite dei veterinari specialisti, nonché la prescrizione e le indicazioni per la somministrazione dei farmaci necessari a garantire la salute dei cani.
- devono essere prestate le visite veterinarie periodiche, con frequenza da definire da parte del responsabile della struttura in funzione delle condizioni di salute dei singoli ospiti, con verifica dello stato di benessere degli animali inclusa la verifica del corretto rapporto superficie box/numero cani ospitati ed adeguata compatibilità dei soggetti, preferibilmente di sesso diverso.
- devono essere garantite cure adeguate ai soggetti aggressivi e/o problematici avvalendosi della consulenza di Medici Veterinari comportamentalisti, e addestratori professionali per il recupero dei soggetti con l'obiettivo di rendere possibile l'affido degli animali stessi.
- ogni soggetto dovrà avere una propria cartella clinica/sanitaria - comportamentale, dove saranno indicati, come riportato dal registro anagrafico, i dati anagrafici del cane, i passaggi di proprietà, gli affidi, ecc. e tutti gli interventi sanitari clinici/chirurgici eseguiti con annesso spazio per scheda comportamentale.
- l'eventuale eutanasia dei cani custoditi è prevista secondo le modalità della vigente legislazione e potrà avvenire soltanto per i soggetti gravemente malati e non più curabili e per evitare sofferenze all'animale stesso. La decisione è strettamente in capo

al Direttore Sanitario del canile. Notizia del decesso dovrà essere comunicata al Comune ed al Servizio Veterinario dell'USL entro le 24 ore dal verificarsi dell'evento.

- nel caso di decessi improvvisi, e/o dubbi, si dovrà richiedere all'Istituto Zooprofilattico di effettuare l'autopsia.
- il nutrimento, fornito quotidianamente, dovrà essere, nella quantità e qualità, adeguato alla taglia, all'età ed alle condizioni fisiologiche dell'animale, secondo le indicazioni del Direttore Sanitario.. Si dovrà avere cura affinché il cibo non geli d'inverno e non irrancidisca d'estate. Deve essere assicurata ininterrottamente la disponibilità di acqua potabile;
- la pulizia ed il lavaggio dei box devono essere effettuati giornalmente utilizzando, nei mesi invernali, idoneo sistema affinché il pavimento dei box sia adeguatamente asciutto. Si dovranno attuare tutte le idonee misure per non traumatizzare i cani durante le suddette operazioni e garantire nel contempo le operazioni degli addetti alla pulizia;
- devono inoltre essere eseguite periodiche/frequenti disinfestazioni, disinfestazioni e deve essere previsto un piano di derattizzazione eseguito da ditta specializzata, tenendo un'adeguata tracciabilità delle operazioni attuate, per garantire le opportune verifiche da parte degli organi di controllo. Specifica ed accurata pulizia con utilizzo di idropulitrice e disinfezione deve essere effettuata all'uscita definitiva di un animale e prima dell'immissione di un altro soggetto. In particolare durante le stagioni calde devono essere intensificate le disinfestazioni contro zecche e pulci secondo necessità.
- Ai fini della tutela del benessere animale, nell'arco della giornata deve essere garantita ad ogni cane la possibilità di usufruire di sufficiente movimento e socializzazione con procedura stabilita e dettagliata nel regolamento di gestione della struttura.
- assicurare a ciascun cane la superficie minima di spazio prevista dalla vigente normativa;
- dotare la struttura di un manuale di autocontrollo delle procedure e delle attività di verifica dell'efficienza della gestione;

In caso di decesso di un cane provvedere allo smaltimento della carcassa a norma di legge, avvalersi di un centro di smaltimento autorizzato dandone immediata comunicazione al Settore Area Tecnica. Dovrà inoltre tenere un apposito registro di carico e scarico, da custodire presso l'impianto, per annotare i casi di morte, con indicazione della data e delle cause del decesso degli animali e della consegna alla ditta specializzata incaricata dello smaltimento delle carcasse.

I cani ricoverati dovranno essere seguiti sotto il profilo sanitario per eventuali cure e terapie che dovessero rendersi necessarie per la salute degli stessi. La Ditta affidataria dovrà provvedere a proprie spese, a incaricare un Direttore Sanitario, così come definito all'art.6 che garantisca l'assistenza per un numero di ore settimanali sufficienti ad assicurare l'effettuazione degli interventi terapeutici, chirurgici e profilattici

Eventuali spostamenti in altri canili, sempre di proprietà della ditta appaltatrice, dovranno essere autorizzati dal Comune di Copparo. Lo spostamento che non sia stato preventivamente autorizzato dall'Ente appaltante per iscritto, costituirà inadempienza contrattuale.

### Art. 5.3 ACCOGLIENZA DEI CANI SOTTO SEQUESTRO E RINUNCIATI

Dovranno essere accolti presso il canile rifugio i cani derivanti da sequestro sanitario di competenza del Servizio Veterinario dell'Azienda USL di Ferrara, così come stabilito dalle leggi vigenti ed i cani provenienti da privati per comprovate motivazioni, o temporaneamente ospitati su disposizione del Sindaco per assenza forzosa del proprietario o del detentore o affidati dall'Autorità Giudiziaria.

Dovranno essere altresì accolti presso il canile rifugio, compatibilmente con la disponibilità di spazi adeguati ed a seguito delle opportune verifiche condotte dal Comune di Copparo, i cani ceduti dai proprietari per motivate e comprovate necessità. Tali situazioni sono da intendersi, per quanto riguarda l'animale nel caso di cani aggressivi e/o dominanti, per quanto riguarda il proprietario nel caso di situazioni di particolare indigenza o comprovati problemi di salute. In questi casi, i cani possono essere accolti solo dopo espressa rinuncia da parte del proprietario e dopo il consenso del Comune di Copparo che, a fronte di motivata richiesta da parte del proprietario, condurrà le opportune verifiche e consulterà il gestore in merito alla disponibilità di spazi ed alla compatibilità dei cani stessi con gli ospiti della struttura.

I proprietari che intendono cedere al canile rifugio cani con comportamenti aggressivi e potenzialmente pericolosi, dovranno presentare una perizia del medico veterinario comportamentalista che indichi la prognosi e la terapia che dovrà seguire il cane ai fini del recupero ed eventuale affido. Le spese sanitarie (veterinario comportamentalista) per le cure da prestare all'animale dovranno essere sostenute dal proprietario.

#### Art. 5.4 ULTERIORI OBBLIGHI GESTIONALI

L'Affidatario deve inoltre garantire che gli animali siano accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali. L'Affidatario deve disporre dell'elenco degli operatori, delle loro qualifiche e il relativo mansionario. Tra le mansioni deve essere identificato anche il responsabile della struttura. La formazione del personale, a carico del datore di lavoro, attuata tramite istruzioni interne, corsi di formazione, percorsi di affiancamento deve essere documentabile e finalizzata all'incarico. Devono essere previsti periodici incontri di formazione specifici per il personale incentrati in particolare sul benessere degli animali, la loro gestione comportamentale e sanitaria.

E' obbligo dell'Affidatario comunicare all'inizio dell'attività al Settore Tecnico del Comune di Copparo e al Servizio Veterinario dell'Azienda USL, l'elenco delle persone che operano all'interno della struttura e le mansioni ad essi affidate, che dovrebbero essere omogenee e interscambiabili. Dovrà inoltre essere adottato un Regolamento di Funzionamento della struttura, con annessi protocolli sanitari, gestionali e relativi mansionari. All'intero dei protocolli sanitari dovrà essere data piena applicazione alle linee guida relative alla movimentazione e registrazione nell'anagrafe di cani ai sensi dell'Accordo tra il Governo e le Regioni del 24/01/2013, recepito dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 409/2013, nonché ai contenuti del Piano regionale di sorveglianza sulla Leishmaniosi canina nei canili, coadiuvando, per quanto di competenza del gestore del canile, il Servizio Veterinario dell'Azienda USL di Ferrara.

Il Gestore dovrà inoltre gestire, così come previsto dalla DGR Emilia-Romagna n. 1302 del 16 settembre 2013, la seguente documentazione:

- convenzione/contratto con veterinario /direttore sanitario;
- funzionigramma (con identificazione degli operatori e dei volontari);
- schede sanitarie cartacee o informatizzate, riportanti anche eventuali problemi comportamentali;
- adeguata documentazione per le procedure di ingresso, restituzione e adozione;
- copia documentazione rifiuti speciali e relativa convenzione di gestione;
- autorizzazione per la detenzione di scorte di medicinali;
- registro delle scorte di medicinali veterinari;
- copia del documento smaltimento animali morti;
- procedure per gli interventi disinfestanti e disinfettanti,
- piano alimentare;
- piano per la formazione del Personale;

Il presente appalto non comporta l'obbligo per il Committente di redazione del DUVRI in quanto il gestore (privato) opera in un contesto ambientale a lui esclusivo, in piena autonomia d'impresa, con beni strumentali di sua proprietà e risorse umane a Lui vincolate.

In ogni caso, il gestore si obbliga alla completa ottemperanza di tutte le disposizioni legislative e dei regolamenti riguardanti l'assicurazione infortunistica, previdenziale e mutualistica dei propri dipendenti addetti al servizio sopra specificato e della legge sulla prevenzione e la sicurezza del lavoro assumendone la piena responsabilità in caso di inadempienza.

Il gestore si impegna ad attenersi a quanto riportato nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e si impegna altresì ad osservare e a fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori gli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Copparo, adottato dalla stazione appaltante con deliberazione di Giunta Comunale n.13 del 12/03/2014 ed integrativo del Regolamento recante Codice di Comportamento dipendenti pubblici, a norma dell'art. 5 del D.Lgs. 165/2001 (D.P.R. n. 62 del 26/04/2013);

## Art. 5.5 APERTURA AL PUBBLICO

Il canile Rifugio dovrà essere aperto al pubblico almeno quattro giorni alla settimana, compresi il sabato o la domenica, con un minimo di quattro ore al giorno. Al fine di favorire la riallocazione degli animali presso nuovi proprietari, in detti orari di apertura al pubblico, dovrà essere garantita la presenza di adeguate figure competenti in materia di affido, in grado di fornire le informazioni relative ai singoli animali, qualora richieste dall'utenza. Deve essere garantita la disponibilità per appuntamento.

L'orario di apertura deve essere visibile e consultabile almeno all'ingresso della struttura.

Deve essere sempre garantita la sicurezza ai visitatori.

## Art. 5.6 MODALITA' DI AFFIDO DEI CANI

Nel caso di richiesta d'affidamento da parte di privati di animali in custodia, la ditta aggiudicataria potrà procedere direttamente, dandone comunicazione al Settore Area Tecnica.

L'Affidatario, al fine di prevenire il sovraffollamento, dovrà adoperarsi per ridurre la custodia dei cani in canile, incentivando con iniziative documentate la pratica degli affidi e delle adozioni, in attuazione dell'art. 18 della L.R. 27/2000 che prevede incentivi alle adozioni (assistenza veterinaria e/o fornitura di alimenti).

I cani catturati non identificati e non reclamati entro il termine di 60 giorni dalla cattura divengono di proprietà del Comune e possono quindi essere ceduti definitivamente a privati o ad associazioni di volontariato o protezioniste. Il periodo di 60 giorni indicato deve consentire al veterinario di verificare l'effettivo stato di salute e permettere agli eventuali proprietari di rientrare in possesso.

Il cane potrà, però, essere dato in affido temporaneo anche prima della sopraccitata scadenza e sarà ceduto definitivamente solo dopo di essa.

Gli animali di età non inferiore ai 60 giorni potranno essere affidati gratuitamente a privati maggiorenni che diano garanzie di adeguato trattamento e che non abbiano riportato condanne per maltrattamenti ad animali, eventualmente anche previo controllo pre-affido da parte di personale incaricato dal gestore.

Il canile non potrà affidare più di due cani nel corso di un anno alla stessa persona fisica. In caso di richiesta di più cani in tempi differenti si dovrà accertare lo stato degli animali precedentemente affidati.

L'affido sarà disposto mediante compilazione della "Scheda d'affido", redatta in conformità alle disposizioni di legge, sottoscritta dall'affidatario al quale verrà fornito anche il libretto sanitario indicante le vaccinazioni ed i trattamenti sanitari a cui il cane è stato sottoposto. L'affidatario si impegna a mantenere il cane in buone condizioni igienico-sanitarie e di salute ed a permettere lo svolgimento di controlli post affido da parte di personale del Comune o delle associazioni animaliste appositamente autorizzate dal Comune. Ove sia accertato il mancato rispetto dei suddetti obblighi, l'animale deve essere riconsegnato al canile.

Al momento della cessione il gestore consegnerà copia della scheda di adozione, copia della scheda sanitaria riportante anche eventuali problemi comportamentali, nonché copia del consenso informato per cani con problemi di leishmaniosi.

L'Affidatario si impegna a fornire mensilmente all'Anagrafe Canina del Comune di Copparo tutte le indicazioni relative al nuovo proprietario per l'iscrizione all'anagrafe stessa.

E' vietata la cessione di animali non reclamati per sperimentazioni di qualsiasi tipo, per ricerche o spettacoli.

Qualora venga ospitato un cane di proprietà, il gestore del canile si assume l'onere di informare il proprietario circa la presenza del cane nel canile e le procedure da eseguire per la restituzione. Al proprietario saranno addebitati direttamente dall'appaltatore e integralmente i costi sostenuti per il periodo di ricovero nonché, ove dovuti, i costi per l'accalappiamento.

## Art. 6 RESPONSABILE SANITARIO

L'affidatario del servizio è tenuto a nominare un Responsabile Sanitario del Canile che sarà un medico veterinario, iscritto all'Ordine dei Medici Veterinari, e che dovrà garantire, sulla base di un apposito disciplinare da stipularsi da parte dell'Affidatario, l'assistenza veterinaria per un numero di ore settimanali sufficienti ad assicurare l'effettuazione degli interventi terapeutici, chirurgici e profilattici

Il disciplinare dovrà essere sottoposto all'approvazione del Servizio Veterinario dell'Azienda USL di Ferrara, e trasmesso in copia al Comune di Copparo e al Servizio Veterinario dell'Azienda USL.

Il Responsabile Sanitario, in applicazione del protocollo sanitario previsto, dovrà:

- provvedere all'installazione immediata del codice identificativo (microchip) a tutti i cani che ne sono sprovvisti;
- visitare tempestivamente gli animali nuovi entrati e sottoporre a controllo sierologico per la Leishmaniosi tutti i cani di età superiore ai 6 mesi che entrano nel canile e che non vengono riconsegnati al proprietario nell'arco di una settimana;
- garantire la profilassi e prevenzione delle malattie infettive degli animali ricoverati nel Canile;
- dare attenzione, per quanto di competenza, collaborando con il Servizio Veterinario dell'Azienda USL di Ferrara, al Piano regionale di sorveglianza sulla Leishmaniosi canile nei canili;
- praticare le terapie agli animali ricoverati nel Canile, annotando sia le vaccinazioni che gli interventi e gli esiti dei test nel "libretto sanitario" di ciascun cane, che sarà consegnato ai nuovi proprietari che ne richiedono l'adozione, che riporterà anche eventuali problemi comportamentali o positività per Leishmaniosi;;
- effettuare la prevenzione contro la filariosi nei periodi estivi (da aprile a novembre circa), previo test sierologico, e nel praticare la terapia nei soggetti trovati positivi alla malattia, compatibilmente con le condizioni generali di salute;
- provvedere all'indicazione e ricetta della qualità e quantità dei medicinali necessari agli animali in cura;
- assumersi la responsabilità dell'utilizzo delle medicine e dei materiali, nonché della conservazione dei vaccini e della tenuta dell'apposito registro;
- eseguire interventi di chirurgia, compatibilmente con gli strumenti disponibili, sugli animali ricoverati;
- eseguire le operazioni di sterilizzazione delle femmine (ovarioisterectomia);
- eseguire interventi di profilassi, terapeutici e chirurgici,
- erogare l'assistenza veterinaria ai cani affidati ai privati, fino a quando tale affidamento non diventi definitivo e comunque per un periodo non superiore ai 60 giorni dalla loro adozione;
- dare disposizione agli Operatori sull'applicazione del trattamento antiparassitario (contro pulci e zecche) dei cani ricoverati, che dovranno essere effettuati nei periodi dallo stesso professionista indicati;
- sovrintendere, unitamente agli operatori cinofili che giornalmente prestano la loro attività a contatto con i cani ricoverati, alla valutazione complessiva (sanitaria e comportamentale) dei cani che, terminato il periodo di isolamento, dovranno essere trasferiti in box singoli o plurimi nel reparto di ricovero permanente.

Qualora fossero necessari interventi specialistici, l'Affidatario provvederà a farli eseguire a proprie spese.

## **Art. 7 CONTRATTO**

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata attraverso il documento/contratto generato dal sistema informatico del Mercato elettronico di Intercent-er.

La ditta aggiudicataria dovrà :

- 1) costituire cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo netto contrattuale;
- 2) depositare le spese di contratto, di registro e accessorie;
- 3) produrre la necessaria documentazione di rito.

Il contratto stipulato in base al presente capitolato è immediatamente vincolante per l'impresa aggiudicataria mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo l'esecutività degli atti amministrativi e gli accertamenti previsti dalla normativa.

Sono a carico dell'aggiudicataria tutte le spese e i diritti relativi alla stipulazione del contratto e alla sua registrazione, nonché l'assunzione delle ulteriori garanzie e coperture assicurative previste dal presente capitolato. Nonché le spese di pubblicazione, previste per legge, sostenute dalla Stazione appaltante con le modalità che verranno poi comunicate ad esito della procedura di aggiudicazione.

#### **Art. 8 CAUZIONE DEFINITIVA**

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato nonché del rimborso delle somme che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, per fatto dell'appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, la ditta aggiudicataria dovrà versare una cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 nella misura del 10% dell'importo contrattuale. La cauzione può essere costituita secondo le modalità di cui all'art. 93, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 essa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, 2° c., del C.C. nonché operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici che si trovino nella condizione di cui all'art. 93 del D. Lgs. 50/2006

#### **Art. 9 OBBLIGHI ASSICURATIVI**

L'impresa aggiudicataria è l'esclusiva responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai servizi di cui al presente capitolato. L'impresa dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

È fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o normativa prevista.

I volontari potranno accedere al canile a condizione che siano in possesso di idonea copertura assicurativa. Nel caso in cui il volontario non ne sia in possesso e' a carico dell'aggiudicatario garantirne la copertura assicurativa.

L'Aggiudicatario assumerà la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità al riguardo.

È obbligo dell'appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa per responsabilità civile (RC), comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con riferimento al servizio in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad €1.000.000,00 e con validità non inferiore alla durata dell'appalto.

In alternativa alla stipulazione della polizza di cui al precedente comma, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC e RCVT, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, deve produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio in oggetto svolto per conto dell'Amministrazione di Copparo. Copia della polizza, specifica o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all'Amministrazione prima della stipula del contratto o prima dell'inizio del servizio qualora sia autorizzata l'esecuzione in pendenza di stipulazione del contratto.

Gli estremi dell'assicurazione devono essere comunicati dalla Ditta all'Amministrazione Comunale prima della stipula del contratto/convenzione.

## **Art. 10 RESPONSABILI DEL SERVIZIO**

Il comune di Copparo indicherà alla ditta appaltatrice il nominativo del dipendente comunale Responsabile del procedimento relativo all'esecuzione dell'appalto. La ditta appaltatrice dovrà designare un proprio incaricato quale Responsabile del servizio affidato che sarà il referente dei rapporti con gli uffici comunali.

La ditta dovrà comunicare i nominativi e i numeri di telefono, fax e/o e-mail delle persone incaricate della reperibilità per qualunque evenienza.

## **Art. 11 CONTROLLI DEL SERVIZIO VETERINARIO**

L'Amministrazione Comunale si avvarrà del Servizio Veterinario dell'A.S.L. per effettuare controlli sanitari e veterinari. Lo stesso Servizio veterinario potrà effettuare controlli e prescrizioni in qualunque momento, anche senza preavviso.

L'appaltatore non potrà opporsi a tali controlli.

## **Art. 12 CONTROLLO DELLA REGOLARE ESECUZIONE**

Il Settore Area Tecnica, cui è demandato il controllo sull'esatto svolgimento del servizio, potrà assolvere i seguenti compiti:

1. Visite periodiche della struttura (canile), anche senza preavviso, per accertare l'esistenza in vita degli animali affidati e le loro condizioni igienico-sanitarie ed ogni altra condizione prevista dal presente capitolato;
2. Rilascio eventuali autorizzazioni a privati o associazioni che ne facessero richiesta di visita alla struttura previo accordo con la ditta aggiudicataria, che comunque si impegnerà a garantire alle associazioni animaliste la massima possibilità di visita, nell'ambito degli orari prestabiliti.

Eventuali inadempienze rilevate verranno registrate su apposito verbale di contestazione che verrà sottoposto alla firma dell'appaltatore o del suo rappresentante sul luogo. Sullo stesso verbale potranno essere annotate le eventuali giustificazioni dell'Appaltatore. La mancata firma del verbale verrà considerata inadempienza contrattuale.

L'avvenuta contestazione costituisce motivo di dichiarazione di inefficacia, con l'obbligo automatico per la Ditta di provvedere tempestivamente alla regolarizzazione di quanto contestato.

Qualora ciò non avvenga l'Ente potrà provvedere al completamento del servizio presso altra fonte, addebitando alla Ditta aggiudicataria l'eventuale maggiore spesa, fatta salva la possibilità di rescissione del contratto.

## **Art. 13 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' fatto divieto di cedere il presente contratto e di subappaltare, anche parzialmente, i servizi oggetto del presente disciplinare.

La cessione o il subappalto costituiscono causa di risoluzione espressa del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C..

Al verificarsi di tale ipotesi verrà applicata una penale pari al 5% dell'importo contrattuale, fatto salvo il risarcimento di un maggior danno subito dal Comune di Copparo.

## **Art. 14 CESSIONE DEI CREDITI**

E' vietata la cessione dei crediti derivanti dal presente capitolato per qualunque motivo e a qualsiasi titolo.

## **Art. 15 INADEMPIMENTI**

L'appaltatore è tenuto a garantire l'osservanza di quanto stabilito nel presente capitolato.

Nel caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi o condizioni di cui al comma precedente, il Responsabile della gestione del contratto inoltrerà apposita diffida ad adempiere, assegnando il termine di giorni 7 (sette), decorso inutilmente il quale il Responsabile può ordinare all'appaltatore l'immediata interruzione dei servizi.

In caso di inadempimento grave e reiterato si applica l'art. 1456 del codice civile.

In caso di interruzione dei servizi causata da inadempimenti dell'impresa, il committente si rivale sulla cauzione.

Il committente, fatta salva la richiesta di maggior danni, può rivalersi sulla cauzione nei seguenti casi:

- a copertura delle spese conseguenti all'esecuzione d'ufficio dei servizi necessari e per limitare gli effetti negativi dell'inadempimento dell'impresa;
- a copertura delle spese di indizione di nuova gara per il ri-affidamento dei servizi, in caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento dell'impresa;
- a copertura delle spese per l'esecuzione d'ufficio dei servizi in caso di abbandono o sospensione ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato da parte dell'Appaltatore.

## **Art. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Dopo reiterate inadempienze gravi da parte dell'appaltatore degli obblighi rivenienti dalla convenzione/contratto formalmente contestate, l'Amministrazione ha la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.

Il Comune può chiedere la risoluzione del contratto:

- a) in qualsiasi momento avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 C.C.
- b) per motivi di interesse pubblico specificati nella relativa deliberazione;
- c) in caso di frode, di gravi e reiterate negligenze nella gestione del servizio o, comunque, inottemperanza nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) in caso di cessione dell'azienda, di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o di pignoramento a carico del gestore;
- e) nel caso di reiterata inosservanza (3 volte) degli impegni ritenuti essenziali per la corretta esecuzione del servizio;
- f) nel caso di accertata mancata esecuzione dei servizi aggiuntivi oggetto di offerta.
- g) in caso di rifiuto della Ditta di eseguire quanto previsto dal capitolato o quanto impartito dal Comune di Copparo o dal Servizio Veterinario dell'ASL, o di rifiuto a sottoporsi ai controlli previsti dal presente Capitolato.

La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell'addebito, con lettera raccomandata A.R. indirizzata al gestore o tramite PEC, con l'indicazione di un termine non inferiore ai 10 giorni per produrre le relative giustificazioni.

Decorso infruttuosamente tale termine senza che il gestore abbia fatto pervenire le giustificazioni e/o controdeduzioni e, comunque, ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, il dirigente procederà alla risoluzione del rapporto.

In tutte le ipotesi di risoluzione sopra elencate l'Amministrazione provvederà a incamerare l'intero importo della cauzione, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito.

In tale caso l'Amministrazione Comunale potrà continuare la gestione direttamente o affidarla ad altra impresa, addebitando alla ditta inadempiente qualsiasi maggior onere sopportato avvalendosi sui crediti o sul deposito cauzionale.

## **Art. 17 IMPEGNO CONTRATTUALE**

La Ditta alla quale verrà aggiudicato l'appalto rimane impegnata con l'Ente appaltante dal momento dell'aggiudicazione di gara e fino al completo espletamento di tutti i servizi previsti.

L'importo dell'aggiudicazione non potrà subire modifiche, neppure in caso di proroga.

L'impegno del Comune di Copparo si intende perfezionato al momento dell'approvazione definitiva dell'affidamento da parte degli organi competenti.

E' facoltà del comune di ordinare di parte dei servizi appaltati anche in attesa della stipula della convenzione/contratto, fermo restando che in caso il contratto non andasse a buon fine per qualsiasi motivo la ditta avrà diritto al solo pagamento dei servizi regolarmente ordinati ed effettuati, ai prezzi di offerta.

## **Art. 18 FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL COMPENSO**

I compensi spettanti per effetto dell'appalto corrispondenti all'importo unitario moltiplicato per ogni cane ospitato ed i giorni dell'effettivo ricovero verranno erogati con cadenza bimensile ed entro 30 giorni dall'acquisizione del D.U.R.C. ovvero ove già in possesso, entro 60 giorni dalla data di acquisizione della fatture emessa a norma di legge.

Qualora il documento attesti l'irregolarità contributiva l'Amministrazione sospenderà i pagamenti dovuti a tempo indeterminato, fino a quando non sarà regolarizzata la posizione contributiva, senza che l'aggiudicataria possa eccepire sul ritardo dei pagamenti medesimi. L'aggiudicatario pertanto non potrà vantare pretesa al riconoscimento di interessi o danni per la sospensione dei pagamenti per i motivi di cui al presente punto.

Non viene, inoltre, riconosciuto alcun compenso per i cani catturati che risultino essere già iscritti all'anagrafe canina, che siano microchippati e riconducibili ad un proprietario o comunque possedere un proprietario, nel qual caso tutti i costi di mantenimento saranno addebitati dalla Ditta appaltatrice direttamente al proprietario del cane, al quale l'animale va comunque restituito il prima possibile e fatta salva ogni azione di legge per abbandono di animale.

Nessun pagamento sarà riconosciuto per interventi e servizi non preventivamente ordinati da C.C., Polizia di Stato, Polizia Provinciale, dal Comando di Polizia Locale o dal Settore Area Tecnica del Comune di Copparo.

## **Art. 19 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136, l'appaltatore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la Società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati su tali conti correnti dedicati e saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

L'appaltatore si obbliga, inoltre, a comunicare al Comune di Copparo gli estremi identificativi dei conto correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

## **Art. 20 SPESE**

Tutte le spese per la convenzione/contratto, scritturazione e copia, comprese imposte di bollo e registrazione sono a completo carico della Ditta aggiudicataria, se dovute. L'IVA ed ogni altro onere fiscale, saranno assolti in conformità alle norme di legge.

Sono a carico della Ditta aggiudicataria anche le spese sostenute dal Comune di Copparo per eventuali e ulteriori pubblicazioni previste dalla legge.

## **Art. 21 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GESTIONE**

La ditta aggiudicataria dovrà predisporre ed inviare al preposto Servizio Comunale, ogni tre mesi, una relazione sulle modalità di espletamento delle attività del servizio. Detta relazione dovrà fornire un giusto rendiconto delle attività svolte, mettendo in evidenza il numero di animali entrati e quelli usciti nel corso del periodo.

Analogamente, a fine anno, dovrà essere redatta una relazione sull'intero anno di gestione.

## **Art. 22 ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO**

L'aggiudicatario dovrà, entro il termine che sarà assegnato dalla stazione appaltante:

- a. costituire le garanzie e le coperture assicurative secondo quanto previsto dal capitolo speciale d'appalto e dal bando di gara,
- b. produrre ogni altra eventuale documentazione necessaria e/o richiesta;
- c. firmare il contratto/convenzione nel giorno e nell'ora che saranno indicati con spese a totale suo carico;
- d. effettuare il rimborso delle eventuali spese di pubblicazioni a pagamento previste dalla legge;

In difetto di quanto sopra si provvederà all'esclusione del concorrente dalla gara ed all'escussione della garanzia provvisoria.

### **Art. 23 VINCOLO OFFERTA**

L'offerta presentata avrà validità di 180 gg. decorrenti dal momento di presentazione delle stesse.

### **Art. 24 CONTROLLO E PENALITA'**

Il Comune si riserva la più ampia facoltà di esercitare il controllo e la vigilanza sulla gestione e lo svolgimento della attività di gestione, anche effettuando controlli in ogni momento e senza preavviso alcuno, per verificare il buono stato di mantenimento dei cani ricoverati.

Ogni inadempimento o infrazione ad una delle prescrizioni previste nel presente capitolato speciale d'appalto, fatta salva l'applicazione di più gravi sanzioni previste dalle norme vigenti, sarà contestata a norma della legge n. 241/90 con invito a voler presentare eventuali scritti difensivi entro 7 giorni. Nel caso tali giustificazioni non risultassero soddisfacenti, potrà essere comminata una penale di € 100,00, ovvero, qualora ne ricorressero i presupposti, si darà corso alla procedura di cui al successivo art. 25.

### **Art. 25 FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del contratto di servizio che verrà stipulato con l'affidatario ed eventuali successivi patti o comunque ad esso connessa, il foro competente sarà quello di Ferrara.

### **Art. 26 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati personali presenti nella documentazione prodotta dai concorrenti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per i quali sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali .

### **Art. 27 RINVII**

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici e al regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Copparo